

1. In caso di omessa dichiarazione IMU/TARI si applica quanto previsto dall'art. 6-bis della legge 212/2000 ossia il Comune deve invitare il contribuente al contraddittorio preventivo allegando lo schema d'atto di accertamento?
2. In caso di omesso/parziale versamento IMU/TARI si applica quanto previsto dall'art. 6-bis della legge 212/2000 ossia il Comune deve invitare il contribuente al contraddittorio preventivo allegando lo schema d'atto di accertamento?
3. In caso di rettifica della dichiarazione IMU/TARI si applica quanto previsto dall'art. 6-bis della legge 212/2000 ossia il Comune deve invitare il contribuente al contraddittorio preventivo allegando lo schema d'atto di accertamento?

RISPOSTA

Nell'ambito di operatività del contraddittorio preventivo non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.

Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune.

Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso del Comune.

Pertanto non è necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune.

4. Durante i 60 giorni per le osservazioni all'invito al contraddittorio preventivo, il cittadino può presentare la denuncia IMU/TARI tardiva senza incorrere nelle sanzioni per omessa dichiarazione IMU/TARI e pagando i tributi dovuti applicando il ravvedimento operoso?

RISPOSTA

In base al comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs 472/ 1997, il ravvedimento non è ammesso se sono iniziati accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza. Preclusione che continua a valere per i tributi comunali, a differenza di quanto accade per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 13 comma 1-ter, del D.lgs 472/1997. Ciò di fatto impedisce l'applicazione ai tributi locali della nuova ipotesi di ravvedimento dopo il ricevimento dello schema di atto, proprio perché, con la ricezione dello stesso, il contribuente è stato posto formalmente a conoscenza dell'attività di accertamento.

DOMANDA

5. In assenza di accertamento, se si presenta una dichiarazione IMU/TARI con denuncia relativa a 10 anni fa, la dichiarazione tardiva è valida? Si applicano sanzioni vista la decadenza dei termini di accertamento?

RISPOSTA

Nel caso in cui il soggetto passivo non adempia all'obbligo di presentare la Dichiarazione TARI/IMU può effettuare il ravvedimento operoso per gli anni d'imposta ancora potenzialmente oggetto di accertamento. L'entità della sanzione del ravvedimento è misurata sulla base del ritardo del ravvedimento rispetto alla scadenza dei termini di presentazione.

6. Qual è la superficie dell'abitazione e della pertinenza da dichiarare ai fini della TARI?

RISPOSTA

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile alla TARI tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale. In merito all'attività di accertamento TARI il comma 646 della L. 147/2013, prevede espressamente che: “[...] il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”. In altri termini l'utilizzo dell'80% della superficie catastale è utilizzabile solo in sede di accertamento, in assenza di dichiarazione di parte.

7. In relazione a plurimi avvisi di accertamento per omessa dichiarazione IMU/TARI per diverse annualità e nei confronti del medesimo contribuente, si applica il cumulo giuridico previsto nei D.Lgs 471/97, 472/97, 473/97 e successive modificazioni?

RISPOSTA

Gli avvisi di accertamento esecutivi e gli inviti al contraddittorio sono stati emessi prevedendo il cumulo materiale delle sanzioni. Il D.Lgs 87/2024 rende non più applicabile ai tributi locali l'istituto del cumulo giuridico inoltre, secondo l'Ifel, parrebbe sostenibile l'ipotesi che la disposizione abbia una valenza interpretativa e, pertanto, si potrebbe concludere che già negli avvisi di accertamento emessi dopo il 1° settembre 2024 non debba più applicarsi il cumulo giuridico anche con riferimento ai periodi di imposta pregressi.

DOMANDA

8. Alle pertinenze delle abitazioni si applica la tariffa TARI relativa alla quota variabile?

RISPOSTA

Ai locali che costituiscono pertinenza delle utenze domestiche è applicata la quota fissa della tariffa parametrata al numero degli occupanti.

DOMANDA

9. Nel caso di abitazione con due pertinenze della stessa categoria catastale (esempio due garage) quale tariffa TARI si deve applicare a ciascuna delle predette pertinenze?

RISPOSTA

Nel caso di abitazione con due pertinenze della medesima categoria catastale, a ciascuna pertinenza è applicata la quota fissa della tariffa.

10. L'abitazione senza utenze e arredi deve pagare la TARI?

RISPOSTA

Non sono soggette alla TARI le unità immobiliari adibite a civile abitazione, escluse le pertinenze, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (previa dichiarazione-vedi punto 11).

DOMANDA

11. In caso di abitazione senza utenza e arredi, per l'esenzione TARI, bisogna darne comunicazione al Comune?

RISPOSTA

Le circostanze di cui al punto 10 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

DOMANDA

12. In caso di abitazione senza utenze e arredi, ai fini TARI, la pertinenza paga il tributo? In caso affermativo in quale misura?

RISPOSTA

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, pertinenze di abitazione priva di utenze ed arredi ed esentata dal pagamento del tributo, si considerano utenze non domestiche ed abbinate alla categoria 03 (autorimesse, magazzino) ovvero, se non utilizzate, abbinate alla categoria con la tariffa più bassa delle utenze non domestiche.

13. Ai fini IMU/TARI per lo svolgimento dell'attività agricola è sufficiente il possesso della partita IVA quale azienda agricola?

RISPOSTA

Relativamente all'IMU è rilevante

- la qualifica di coltivatori diretti, definiti dall'art. 2083 c.c. e Imprenditori Agricoli Professionali, secondo la definizione e i requisiti forniti dal D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola;

- I fabbricati rurali strumentali: costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e, inoltre, l'immobile deve essere iscritto in catasto nella categoria D/10 o, in alternativa, per i fabbricati iscritti in altre categorie catastali, deve possedere l'annotazione di ruralità rilevabile nelle visure catastali;

- I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli Professionali.

Relativamente alla TARI è rilevante:

- rifiuti derivanti da ATTIVITA' AGRICOLE e CONNESSE di cui all'articolo 2135 del codice civile;

- la qualifica di coltivatori diretti, definiti dall'art. 2083 c.c. e Imprenditori Agricoli Professionali, secondo la definizione e i requisiti forniti dal D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola.

DOMANDA

14. Per l'esenzione ai fini TARI come devono essere identificati e denunciati gli immobili a uso dell'azienda agricola?

RISPOSTA

Le Aziende Agricole, al fine dell'esenzione TARI, devono indicare nella denuncia iniziale o di variazione gli immobili detenuti e destinati alle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca.

15. In caso di accertamento per omessa dichiarazione IMU/TARI relativa alle aree fabbricabili, il Comune deve indicare il valore venale di tali aree e il criterio di determinazione applicato?

RISPOSTA

Nel caso di accertamento per omessa dichiarazione IMU relativa alle aree fabbricabili il Comune indica nell'avviso il valore venale delle aree calcolato in base ai valori indicati, per ciascuna tipologia di area fabbricabile, nelle deliberazioni della Giunta Comunale di approvazione dei valori delle aree edificabili.

DOMANDA

16. In caso di accertamento per omesso/parziale versamento IMU/TARI relativo alle aree fabbricabili, il Comune deve indicare il valore venale di tali aree e il criterio di determinazione applicato?

RISPOSTA

Nel caso di accertamento per omesso/parziale versamento IMU aree fabbricabili il Comune indica nell'avviso il valore venale delle aree come indicato dal contribuente nella dichiarazione IMU presentata ovvero come indicato nell'eventuale precedente accertamento definitivo, per omessa dichiarazione IMU, che equivale a dichiarazione.

17. Per l'abitazione secondaria e la sua pertinenza, qual è il numero dei componenti da dichiarare per la determinazione della tariffa TARI?

RISPOSTA

Nel caso di utenze domestiche a disposizione (secondo case) non occupate permanentemente e dove nessuno ha stabilito la propria residenza, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di apposita dichiarazione, in una unità.

Per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Per la determinazione del n. di componenti nei casi di alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	a	
Per superfici inferiori o uguali a 85 metri quadrati		3
85,01	120	4
120,01	150	5
150,01	In poi	6

Nel caso di utenze domestiche a disposizione (altri immobili) site in località Terminillo non occupate permanentemente e dove nessuno ha stabilito la propria residenza, il numero degli occupanti è fissato in tre unità, salvo diversa dichiarazione attestante il numero di occupanti nel Comune di residenza.

18. Il contribuente che ha il possesso di un immobile non domestico privo di utenze e arredi, ai fini della TARI quale tariffa deve applicare?

RISPOSTA

Per le utenze non domestiche e le pertinenze di civili abitazioni la presunzione di attitudine alla produzione di rifiuti si ha a prescindere dagli arredi o dall'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituendo presunzione semplice l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo dell'immobile.

Nel caso di utenze non domestiche in cui manchino gli allacci alle utenze e non siano stati rilasciati da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità si applica la tariffa più bassa delle utenze non domestiche.

Nel caso siano stati rilasciati da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità si applica la tariffa riferita alla tipologia di attività svolta.

19. Nel caso di aumento o diminuzione del numero dei componenti nella stessa abitazione, ai fini della TARI, deve esserne data comunicazione al Comune?

RISPOSTA

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, o per le nuove utenze, alla data di apertura, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute nel corso dell'anno.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

In caso di aumento o diminuzione del numero dei componenti il dato non deve essere comunicato se rilevabile dai dati dell'anagrafe della popolazione corrispondente all'intestatario dal tributo. In caso contrario le variazioni del numero degli occupanti l'immobile devono essere comunicate con denuncia di variazione.

DOMANDA

20. Il Comune è obbligato a inviare il bollettino di pagamento della TARI?

RISPOSTA

La TARI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, in adempimento a quanto disposto dall'art.1, comma 689, della legge n.147/2013, e s.m.i, e al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, predispone e invia ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati.

21. Se non mi è pervenuto dal Comune il bollettino di pagamento, cosa devo fare?

RISPOSTA

In caso di mancato invio o di mancata ricezione dei modelli e dell'avviso di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, in autoliquidazione, nei termini stabiliti.

Nel sito istituzionale del Comune di Rieti www.comune.rieti.it il contribuente potrà trovare le informazioni e le istruzioni utili per l'applicazione della TARI nonché, nella sezione "programma di calcolo della TARI", un calcolatore per procedere autonomamente al calcolo della tassa.

Per ulteriori informazioni il contribuente si potrà rivolgere direttamente presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi di Rieti, Piazza Vittorio Emanuele II o tramite mail entrate@comune.rieti.it.

DOMANDA

22. Nel caso di accertamento divenuto definitivo, il Comune corregge eventuali errori in base alle presenti Faq o in applicazione di norme?

RISPOSTA

In caso di accertamento definitivo:

il Comune procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione nei casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione (autotutela obbligatoria) quali:

- A. errore di persona;**
- B. errore di calcolo;**
- C. errore sull'individuazione del tributo;**
- D. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;**
- E. errore sul presupposto d'imposta;**
- F. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;**
- G. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.**

Nelle ipotesi di illegittimità o infondatezza totale o parziale dell'atto o imposizione non rientranti nei sopraindicati casi, anche qualora l'illegittimità dell'atto di imposizione non sia manifesta, e comunque riconducibile alla vigente normativa e/ o alle presenti FAQ il Comune comunque corregge eventuali errori (autotutela facoltativa).